

## **REGIME FORFETTARIO 2023**

Pag.1/3

La **legge di Bilancio 2023** – interviene sulla **Flat tax** elevando a **85.000 euro**, il tetto massimo di Ricavi/compensi previsti per l'accesso e la permanenza nel Regime fiscale Forfettario di cui alla Legge 190/2014.

Rimane invariata la restante disciplina del regime (ad esempio, determinazione del reddito, imposizione sostitutiva al 5% per i primi 5 anni dall'inizio dell'attività, esclusione da IVA, semplificazione degli adempimenti fiscali e contabili, etc).

### **Soglia di ricavi/compensi fino a 85.000,00 euro**

**Dall'1.1.2023**, possono accedere al regime le persone fisiche con ricavi e compensi non superiori, nell'anno precedente, a 85.000,00 euro.

Sono confermati, gli ulteriori requisiti di accesso e di permanenza inerenti :

- La contestuale **presenza di redditi di lavoro dipendente, pensione o assimilati**, per un importo inferiore a 30.000,00 euro imponibile fiscale;
- Il sostenimento di spese per lavoro dipendente, collaborazioni o prestazioni occasionali di terzi per totali annui inferiori a 20.000,00 euro;
- L'acquisto di beni strumentali per un importo complessivo inferiore a 20.000,00 euro (costo fiscale);

Nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, ai fini del computo del limite di ricavi o compensi, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

### **Possesso di partecipazioni**

La causa ostativa connessa al possesso di partecipazioni viene confermata come segue.

Non possono utilizzare il regime forfettario gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che, contemporaneamente all'esercizio dell'attività:

- partecipano a Società di persone (Società semplici, Snc, Sas, Associazioni professionali e/o imprese familiari di cui all'art. 5 del TUIR);
- partecipano e controllano, direttamente o indirettamente, Società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

E' stato confermato il riferimento alle imprese familiari, alle Srl non in regime di trasparenza e alle associazioni in partecipazione. (NO Associazioni Non Profit)

### **Contestuale o precedente attività di lavoro dipendente**

Non possono utilizzare il regime le persone fisiche la cui attività d'impresa o di lavoro autonomo sia esercitata, prevalentemente, nei confronti di datori di lavoro, o soggetti direttamente o indirettamente ad essi riconducibili, con i quali:

- sono in corso rapporti di lavoro;
- oppure erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta.

### **Ulteriori condizioni ostative all'adozione del Regime Forfettario**

Le condizioni che precludono l'utilizzo del nuovo regime sono analoghe a quelle previste per il regime forfettario ex L. 190/2014:

- *utilizzo di regimi speciali IVA* e di determinazione forfettaria del reddito;

- *residenza fiscale all'estero* (fatta eccezione per i residenti in Stati UE/SEE che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo);
- *compimento, in via esclusiva o prevalente, di cessioni di fabbricati o loro porzioni, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;*
- esercizio di attività d'impresa, arti o professioni e, *contemporaneamente* all'esercizio dell'attività, partecipazione in società di persone, associazioni o imprese familiari (art. 5 del TUIR) o controllo, diretto o indiretto, di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni;
- esercizio dell'attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta o nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili.

### ***Determinazione del reddito***

Il reddito d'impresa o di lavoro autonomo è determinato tramite l'applicazione di Coefficienti detti di redditività calcolati sui ricavi/compensi fatturati ed incassati nell'anno.

Allo stesso vengono sottratti i contributi previdenziali pagati nell'esercizio e pertanto deducibili.

### ***Imposizione sostitutiva***

Sul reddito d'impresa o di lavoro autonomo determinato come sopra è applicata un'imposta, detta **Imposta Sostitutiva** dell'IRPEF e delle relative addizionali regionale e comunale, nonché dell'IRAP, **pari al 15%**.

### ***Imposizione sostitutiva agevolata Avvio attività***

Alle nuove attività/P.IVA, viene riconosciuta un **Imposta Sostitutiva agevolata e ridotta, pari al 5%** per un periodo massimo di **5 anni**.

### ***Esonero dalle ritenute d'acconto***

I ricavi ed i compensi fatturati in questo regime non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta soggetto terzo. A tale fine, i contribuenti devono rilasciare un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto all'imposta sostitutiva in esame.

### ***Adempimenti contabili e fiscali***

Gli adempimenti contabili e fiscali previsti nel presente regime sono esclusivamente i seguenti:

- Conservazione dei documenti contabili protocollati;
- Compilazione ed inoltro della Dichiarazione annuale dei Redditi modello UNICO;
- Eventuale obbligo inoltro dati al STS fatture sanitarie a pazienti.

### ***Esonero dalla qualifica di sostituto d'imposta***

I soggetti nel regime fiscale forfettario non saranno inoltre tenuti ad operare le ritenute a terzi collaboratori, in qualità di sostituto d'imposta, pur restando obbligati ad indicare, nella dichiarazione dei redditi, il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta.

### **Esclusione da IVA**

Per i soggetti che applicheranno questo regime fiscale opererà l'esonero dall'applicazione dell'IVA e dai relativi adempimenti e formalità. Conseguentemente, non vi sarà addebito dell'IVA a titolo di rivalsa, né detrazione di quella assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti, anche intracomunitari, e sulle importazioni.

### **Fatturazione elettronica**

I soggetti nel regime fiscale Forfettario sono esonerati dalla fatturazione elettronica, ad eccezione:

- delle fatture emesse nei confronti della PA-pubblica amministrazione;
- degli obblighi in vigore dal 1°luglio2022, per i soggetti con ricavi/compensi 2021 superiori a 25.000, anche inerenti l'autofattura su operazioni con l'estero;
- dei soggetti provenienti dal regime ordinario/semplificato;
- dell'adesione spontanea.

**Nota bene: ricordiamo l'esclusione dall'emissione della fattura elettronica a pazienti per prestazioni sanitarie.**

### **Decorrenza e durata**

La nuova soglia di ricavi/compensi e le cause ostative devono essere considerate per l'accesso al regime nel 2023, oppure per verificarne la permanenza per i soggetti che già lo applicavano nel 2022. Per il regime in esame non è previsto alcun limite di durata, con la conseguenza che lo stesso può essere applicato finché permangono i requisiti richiesti.

### **PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE ATTIVITA' E DEI COEFFICIENTI DI REDDITIVITA'**

<b>Gruppo di settore attività</b>	<b>Limite ricavi/compensi</b>	<b>Coefficiente redditività</b>
Industrie alimentari e delle bevande	85.000	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	85.000	40%
Commercio ambulante di alimentari e bevande	85.000	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	85.000	54%
Costruzioni e attività immobiliari	85.000	86%
Intermediari del commercio	85.000	62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	85.000	40%
<b>Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, istruzione, altri autonomi</b>	<b>85.000</b>	<b>78%</b>
Altre attività economiche:	85.000	67%

### **USCITA Regime**

Con superamento Ricavi compensi annuali 85.000 e fino a 100.000 euro dall'anno successivo si passa al regime ordinario, se invece si superano i 100.000 euro in corso d'anno bisognerà uscire immediatamente dal Regime fiscale.

### **Dalia Bardini**

Commercialista

